



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1108 DEL 28 novembre 2018**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Istituto Pangea Onlus/ Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Avviso pubblico per l'affidamento di servizi per la realizzazione del primo corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 50.000,00 euro.

**PREC. 221/18/S**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n.96613 del 31 luglio 2017 con cui l'Istituto Pangea Onlus chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità della procedura adottata dall'ente. In particolare segnalava che, con l'invito a confermare il preventivo di spesa inviato a seguito dell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse, era stato richiesto dalla stazione appaltante di presentare un'offerta economica in plico chiuso e separato dal resto della documentazione amministrativa; segnalava inoltre l'esclusione disposta in proprio danno dalla stazione appaltante per assenza della sottoscrizione dell'offerta economica e la mancanza della copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in tutti i documenti allegati all'offerta pur essendo tali documenti già presenti nella manifestazione di interesse precedentemente inviata;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 novembre 2018;

VISTE le memorie e la documentazione prodotte dalle parti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.295/17 del 20.11.2017 con cui il Parco Nazionale dell'Alta Murgia aggiudicava il servizio ed escludeva la concorrente per i motivi sopra indicati;

RILEVATO che con Determinazione n. 319/15 del 21.10.2015 veniva indetta la procedura di selezione per l'affidamento dei servizi di realizzazione del primo corso professionale per il rilascio del titolo di "guida del Parco" con pubblicazione di avviso esplorativo rivolto agli enti formatori;

RILEVATO che a seguito della ricezione delle offerte economiche, con successiva Determinazione n. 93/17 del 13.04.17 l'ente ha avviato la procedura invitando tutte le imprese che avevano riscontrato l'avviso pubblico a confermare il proprio interesse a partecipare e i preventivi allegati alla precedente risposta;

RILEVATO che, avendo già inviato con il primo riscontro all'avviso pubblico l'offerta sottoscritta e i documenti identificativi richiesti, l'istante non ha ritenuto opportuno inviarli nuovamente;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

CONSIDERATO che il D.Lgs. 50/2016 all'art. 61 dispone che *“nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C del Codice, a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa”*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 75 le amministrazioni invitano *simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche*, gli operatori economici che hanno espresso interesse a *confermarlo*;

RITENUTO quindi che l'ente abbia condotto la procedura secondo le modalità normativamente previste;

CONSIDERATO tuttavia che ai sensi del co. 9 dell'art.38 D.lgs.50/2016: *“le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma (...), la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*

RITENUTO che la giurisprudenza afferma: *“secondo il tenore letterale della norma dedicata al soccorso istruttorio, l'esclusione dall'ampio perimetro della sanabilità si deve non al semplice difetto di sottoscrizione, bensì alla impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione”* (vd. TAR Campania – Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 1031 del 6 giugno 2017);

RITENUTO che, nel caso di specie, avendo l'amministrazione già individuato gli operatori economici partecipanti alla selezione non si sarebbe palesato un rischio effettivo di impossibilità di identificare i soggetti partecipanti e i relativi legali rappresentanti, quindi la carenza documentale avrebbe potuto essere sanata facendo riferimento al contenuto della risposta all'avviso esplorativo di indizione della gara, o eventualmente, tramite richiesta di integrazione a conferma degli elementi già acquisiti;

### **Il Consiglio**

ritiene l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore, nella misura in cui non è stata disposta l'applicazione del soccorso istruttorio ad integrazione dei documenti mancanti.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2018

Il Segretario Maria Esposito